

Roma, 26 Febbraio 2025

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Integrazione Notiziario n.12
Stagione 2024/2025**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei Campionati Esordienti e Serie C.

ROMA WATERPOLO - VILLA YORK SC del 23/02/2025 Esordienti ERRATA CORRIGE

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore LUIGI MORETTI (ROMA WATERPOLO) per aver persistito nel gioco scorretto ed aggressivo (Art. 9.13).

Ammenda di €100,00 alla società ROMA WATERPOLO per contegno offensivo di un proprio sostenitore.

ANTARES N. LATINA ~ ITALICA del 22/02/2025 Serie C

La società ANTARES N. LATINA ha formalizzato il proprio ricorso nei termini e con le modalità previste dall'art. 24.1 comma 6, delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, approvato da ultimo con la deliberazione del Consiglio Federale n. 126 del 28/10/2024, allegando a fondamento dei propri assunti un filmato video. La contestazione è relativa e si riferisce al provvedimento disciplinare di espulsione che veniva irrogata dal Giudice arbitro designato al proprio atleta Sig. MATTEO ZAMPERIN, per una ipotesi di gioco scorretto (Art. 9.13) consumata ai danni di un proprio avversario.

A detta della ricorrente, l'arbitro avrebbe errato nel decidere di espellere l'atleta, poichè la trattenuta a sè a livello del costume sarebbe stata solamente simulata dal proprio avversario e non effettivamente avvenuto nei fatti.

Tutto ciò premesso il GSR

Vista la prova video trasmessa, dal cui esame non si evince obiettivamente con chiarezza quanto assunto dalla società ricorrente;

Visto l'art.24.1 comma 5 del regolamento richiamato precedentemente, che con specifico riferimento ai fatti ed alle circostanze avvenute in corso di gara e, quindi, non conosciute prima del suo svolgimento, testualmente prescrive "....Per tutte le altre ipotesi, con l'esclusione del "Reclamo tecnico" che non è in alcun caso ammissibile, le Società...."

Dispone

- di rigettare il ricorso preannunciato e poi inoltrato regolarmente dalla Società ANTARES N. LATINA e, per l'effetto;

- di irrogare la sanzione automatica di n.1 (uno) turno all'atleta MATTEO

ZAMPERIN della Società ANTARES N. LATINA ex art. 9.13, per gioco scorretto ai danni di un proprio avversario;

- di disporre l'incameramento della tassa versata.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella